

Notifica sanitaria delle manifestazioni temporanee

Manifestazioni, sagre, fiere, eventi gastronomici, ecc. - Linee guida — Moduli

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA NOTIFICA SANITARIA DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

La preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee, svolte sia a fini di lucro che a fini sociali/benefici, rappresentano situazioni particolari con caratteristiche organizzative, strutturali e di attività non paragonabili alle attività svolte in sede fissa in modo permanente.

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 38/2006 sono definite "temporanee" tutte quelle manifestazioni quali sagre, feste campestri, fiere, feste popolari, manifestazioni religiose, tradizionali, culturali o eventi locali straordinari ecc., aperte al pubblico, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi o politici o divulgativi ecc, in uno spazio o area o edificio pubblico o privato messo a disposizione, venga preparata /cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare, ivi comprese le bevande.

L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo e ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce ed è soggetto alle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza, ed alla sorvegliabilità dei locali.

Dal punto di vista igienico sanitario, il regolamento CE 852/2004 ha definito nell'allegato 2 i requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare, prevedendo un capitolo specifico, il III, riferito alle strutture mobili e/o temporanee. Tali attività sono regolamentate, per quanto non in contrasto con i principi introdotti dalla Conferenza Unificata il 4/5 e il 6/7/2017, dalla DGR n. 27-3145 del 19/12/2011, dalla DD n. 218 del 28/3/2012 e dalla DGR 19-7530 del 14/09/2018.

Le attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti effettuate durante le manifestazioni temporanee sono soggette a SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). L'operatore del settore alimentare (OSA) dovrà trasmettere in modalità telematica, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della manifestazione, all'Ufficio Commercio del Comune di Bardonecchia la modulistica indicata ai punti a), b) e c):

- a. **S.C.I.A - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande** (Mod. 2033);
- b. **Notifica ai fini della registrazione Reg. CE n. 852/2004 All. A** (Mod. 2013);
- c. **Ricevuta del versamento dei diritti sanitari pari a 20,00 €** (se dovuti) da effettuarsi o sul c.c.p. 36113108 o tramite bonifico bancario sull'IBAN IT10F076010100000036113108 con intestazione "Tariffe registrazione ASLTO3" e con causale: Manifestazione temporanea.

(in caso di consegna della domanda in ritardo si consiglia di inviare per conoscenza all'A.S.L. TO3— SIAN tramite PEC: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it la modulistica indicata).

L'Ufficio Commercio del Comune di Bardonecchia provvede a trasmettere i documenti agli Enti competenti per gli aspetti amministrativi e sanitari.

Qualora l'attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande temporanea **non abbia finalità imprenditoriali nel settore della preparazione/somministrazione degli alimenti** (e quindi sia esercitata da parte di soggetti come associazioni di volontariato, pro loco ecc. a fini ricreativi, promozionali, sociali, benefici, ecc.), l'operatore deve trasmettere, tramite pec, la documentazione indicata ai punti a), b) e c):

- sia al Comune di BARDONECCHIA all'indirizzo pec: comune.bardonecchia@pec.it;
- sia all'ASL TO3 all'indirizzo pec: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it.

Se l'operatore non è in possesso di posta certificata, l'inoltro delle pratiche può avvenire tramite un consulente autorizzato che dovrà sottoscrivere e allegare procura di conferimento incarico.

Inoltre, per mettere a disposizione dell'ASL le informazioni riguardanti la manifestazione, come da indicazioni operative contenute nella D.G.R. 14 settembre 2018 n. 19-7530, tutti gli operatori del settore alimentare soggetti alla trasmissione della SCIA e della Notifica sanitaria **devono trasmettere via pec, direttamente all'ASL TO3, senza il tramite dell'Ufficio Commercio, almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione, i seguenti moduli:**

- **ALLEGATO 2 comunicazione dei dati** relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande al fine del controllo ufficiale (art. 6 reg. (CE) 852/2004) — **Tipologia A** (vedi CLASSIFICAZIONE);
- **ALLEGATO 3 comunicazione dei dati** relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande al fine del controllo ufficiale (art. 6 reg. (CE) 852/2004) — **Tipologia B** (vedi CLASSIFICAZIONE).

Sono escluse dall'obbligo di notifica sanitaria:

- le attività di mera vendita nonché l'eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate (si consiglia di presentare notifica senza pagamento);
- le strutture mobili già notificate e autorizzate per la preparazione, vendita e somministrazione di alimenti su suolo pubblico;
- le attività già notificate e autorizzate per la produzione e la somministrazione di alimenti non in struttura fissa (banqueting) che tuttavia sono ugualmente tenute a trasmettere all'ASL TO3 i dati contenuti nei moduli per comunicazione dati di tipologia A o B sopra descritti.

Le imprese già autorizzate che effettuano vendita e/o somministrazione di alimenti in forma ambulante (**autorizzazioni di Tipo A o di Tipo B**) dovranno presentare la notifica, con pagamento del corrispondente diritto sanitario, nel caso in cui svolgano attività diverse da quelle oggetto della registrazione di cui già dispongono (esempio: la registrazione sanitaria di sola vendita di pesci o polli in forma ambulante non autorizza alla cottura durante manifestazioni temporanee che dovrà essere invece segnalata specificatamente).

Per maggiori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Commercio del Comune di Bardonecchia: 0122 – 909993-5 - commercio@bardonecchia.it.

Si ricorda inoltre che la documentazione inerente alla somministrazione temporanea, come sopra descritta, dovrà essere portata con sé durante la manifestazione e resa disponibile per eventuali controlli.

CLASSIFICAZIONE

Considerando che i requisiti previsti dalla normativa sono logicamente generici, è utile fornire indicazioni più specifiche riguardo alle manifestazioni temporanee, tenendo comunque presente le caratteristiche e la tipicità di tali manifestazioni.

A seconda delle modalità con cui si svolgono, possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA A. Manifestazioni in cui si effettua la sola somministrazione di alimenti e bevande preparati in altri locali all'uopo autorizzati e trasportati nel luogo ove vengono consumati.

In questa tipologia rientrano anche le manifestazioni in cui si effettua la **preparazione/cottura** per la somministrazione sul posto di alimenti a basso rischio quali panini, caldarroste, popcorn, crêpes, zucchero filato, vin brulé, cioccolata calda, caffè ed infusi etc. Solitamente si svolgono nell'arco della giornata, in luoghi all'aperto eventualmente dotati di strutture temporanee (tettoie, ecc.) con o senza aree predisposte per il consumo degli alimenti stessi.

Nella presente tipologia non sono ricomprese le attività di mera vendita nonché eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate.

TIPOLOGIA B. Manifestazioni in cui si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione di alimenti da consumarsi immediatamente dopo la cottura.

Rientrano in questa tipologia tutte quelle manifestazioni in cui si effettua oltre che la somministrazione anche la preparazione e/o cottura di alimenti, all'aperto o in strutture chiuse per una o più giornate e non comprese nella tipologia A.